

Contratto integrativo aziendale in tema di maternità/congedi parentali e in tema di genitorialità

Federazione Italiana Sindacato Credito e Assicurazioni Fisac Cgil Firenze, e l'Azienda Findomestic Banca S.p.A

24 aprile 2007

Art. 18

Ad integrazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 51 CCNL, qualora vi sia astensione anticipata per complicazioni intervenute durante la gravidanza, si stabilisce che l'azienda provveda ad integrare al 100% della retribuzione goduta in servizio quanto corrisposto dagli enti previdenziali (80% della retribuzione) oltre il limite massimo dei 5 mesi per il periodo complessivo di astensione anticipata e obbligatoria (oggi "congedo di maternità). (...) qualora la lavoratrice o il lavoratore decida di fruire anche del congedo parentale (ex astensione facoltativa) e lo faccia senza soluzione di continuità dal precedente periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo minimo di 3 mesi e massimo di 6 mesi effettivi (...). l'Azienda provvederà ad integrare quanto corrisposto dagli enti previdenziali (30% della retribuzione) nella misura di un ulteriore 30% della retribuzione goduta in servizio. (...) Le lavoratrici dopo l'assenza per maternità e anche il restante personale al rientro dopo un periodo significativo di assenza (aspettativa, malattia, infortunio) - in presenza di significative variazioni delle procedure operative e/o di tangibili mutamenti organizzativi - sarà coinvolto in un processo di counseling/mentoring con la finalità di individuare le opportune attività di formazione per un adeguato rientro in servizio.

Art. 19

A tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che sostengono per i propri figli degli oneri per la frequenza ad asili nido - sia pubblici che privati o che si avvalgono di baby sitter - a fronte di idonea documentazione fiscale- l'Azienda erogherà un contributo fino a un massimo di Euro 100 mensili per ogni mese di frequenza e/o prestazioni offerte e per ogni bambino fino al compimento del 3° anno di età e comunque fino al termine della frequenza dell'anno scolastico di riferimento. (...) Resta inteso che suddette erogazioni non sono cumulabili fra coniugi/genitori conviventi. (...)